L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE / STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO / POSIZIONE DI STAFF: **PREVENZIONE COLLETTIVA**

UFFICIO: **IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

L' Estensore	Il Responsabile dell' Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Manuela Di Giacomo	**Dott.ssa Manuela Di Giacomo**	**Dott.ssa Tamara Agostini**
(firma)	(firma)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
Dott.ssa Maria Crocco	**Dr. Luigi De Fanis**
(firma)	Firmato (firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta	Il Vice Presidente Il Presidente della Giunta
F.to Gariani	F.to Castiglione
(firma)	(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, lì 13 SET 2011

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO
(Anna Maria Balassone)
(firma)

ATTI

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 12 SET. 2011 Deliberazione N. 607/C

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 12 SET. 2011 negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ALFREDO CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)

con l'intervento dei componenti:

1.	CARPINETA	6.	GATTI
2.	DE FANIS	7.	GIULIANTE
3.	DI DALMAZIO	8.	MASCI ASSENTE
4.	DI PAOLO ASSENTE	9.	MORRA ASSENTE
5.	FEBBO	10.	

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

OGGETTO

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CON OGGETTO "DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il DPR 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1696/2000 con oggetto"Indicazioni operative alle aziende USL della Regione in materia di polizia mortuaria e di medicina necroscopica";

VISTA la legge 30 marzo 2011, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

VISTO l'art. 117 Costituzione comma 6, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2011 n.3 ;

RITENUTA la necessità di una disciplina organica della materia che,consolidando i principi posti già dalla legislazione statale, introduca elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni pubbliche;

CONSIDERATO che in Direzione Politiche della Salute si sono svolti molteplici incontri con i referenti designati delle Asl del territorio per la regolamentazione degli aspetti concernenti la polizia mortuaria;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui in oggetto è stata sottoposta alle Associazioni di categoria delle imprese funebri attraverso incontri svoltisi in Direzione Politiche della Salute;

CONSIDERATO che in data 18 luglio 2011 presso il Servizio legislativo della Giunta regionale si è tenuta apposita riunione per discutere eventuali modifiche ed integrazioni al testo della soprariferita proposta di legge regionale;

VISTA la nota prot. RA/155141 del 25 luglio 2011 con la quale il Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva, facendo seguito alla riunione del 18 luglio, ha rinviato il testo della proposta di legge regionale con le ulteriori modifiche apportate;

VISTA la nota del Servizio Legislativo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia prot. RA/158321 del 28.7.2011 con la quale si comunica che l'esame congiunto del testo di legge di cui in oggetto consente di superare l'elaborazione formale della scheda di Analisi Tecnica Normativa da parte dello stesso Servizio;

ACQUISITO il parere rilasciato dalla Conferenza Permanente Regioni-Enti Locali in data 5 agosto 2011 di cui si allega verbale;

VISTO il parere del Servizio Bilancio della Giunta regionale prot. RA/164974 del 5 agosto 2011;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo pubblicato sul BURA 10 gennaio 2007 n.1 Straordinario;

VISTA la Legge regionale n. 26/2010 con oggetto"Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione";

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n. 77/99 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 41/2007"Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali";

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono riportate ed approvate

1) di proporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'allegato disegno di legge regionale concernente"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" che, corredata di relazione tecnica, consta di n. 33 articoli.

P.d.L.R. "DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA "

Documento composto da n. 19 facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 607/C del 12 SET. 2011
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gasbarri)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 - (*Finalità, oggetto e principi)*

Art. 2 - *(Definizioni)*

TITOLO II
FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capo I - Funzioni e compiti della Regione

Art. 3 - (*Funzioni della Regione)*

Art. 4 *- (Poteri sostitutivi)*

Capo II - Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 5 - (*Norme in materia di cimiteri)*

Art. 6 - (*Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)*

La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 18 e di 18 facciate ciascuna vidimata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo: Direzione Politiche della Salute".
Pescara, li 5/9/2011
Dott.ssa Manuela Di Giacomo

TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I - Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7 - (*Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)*

Art. 8 - *(Denuncia delle cause di morte e accertamento di morte)*

Art. 9 - (*Decesso per malattia infettiva e diffusiva)*

Art. 10 - *(Periodo di osservazione)*

Art. 11 - (Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri)

Art. 12 - *(Imbalsamazione)*

Capo II -Trasporti

Art. 13 -*(Trasferimento di salma)*

Art. 14 - *(Trasporto di cadavere)*

Art. 15 - *(Trasporto di resti mortali)*

Art. 16 - (*Prodotti del concepimento)*

Art. 17 - (Vigilanza igienico sanitaria)

Art. 18 - *(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)*

CAPO III- Inumazioni, tumulazioni, esumazioni e estumulazioni cimiteriali

Art. 19 - *(Autorizzazione alla inumazione e tumulazione*)

Art. 20 - *(Esumazione ed estumulazione ordinarie)*

Art. 21 - *(Esumazione ed estumulazione straordinarie)*

CAPO IV- Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 22 - (*Cremazione)*

Art. 23 - (*Autorizzazione alla cremazione)*

Art. 24 - (*Espressione di volontà)*

Art. 25 - (*Registro per la cremazione)*

Art. 26 - (*Consegna e destinazione finale delle ceneri)*

Art. 27 - (*Dispersione delle ceneri)*

TITOLO IV
ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 28 - (*Attività funebre)*

Art. 29 - (*Strutture per il commiato)*

Art. 30 - *(Rifiuti cimiteriali)*

Art. 31 - (*Sanzioni)*

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 -(*Regime transitorio)*

Art. 33 - *(Entrata in vigore*)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1
(Finalità, oggetto e principi)

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
   a) definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
   b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;
   c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.
3. Ai fini della presente legge:
   a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
   b) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera a);
   c) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
   d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) Incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
   b) Attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
      1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
      2) vendita di casse ed altri articoli funebri;
      3) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;
   c) Autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

d) Autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
e) Bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
f) Cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
g) Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
h) Ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
i) Cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
j) Cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
k) Cofano – contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
l) Cofano- contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
m) Colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
n) Cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
o) Deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
p) Dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
q) Esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
r) Feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto:
s) Impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
t) Inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
u) Medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
v) Obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
w) Operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
x) Ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
y) Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa.
z) Riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
aa) Sala del commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
bb) Salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
cc) Tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
dd) Traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;

ee) Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
ff) Urna cineraria: contenitore di ceneri.

TITOLO II
FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capo I
Funzioni regionali

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.

Art. 4
(Poteri sostitutivi)

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
3. Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.

Capo II
Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 5
(Norme in materia di cimiteri)

1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione dei cimiteri.
2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27-7-1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".

Art.6
(Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e

cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4 della presente legge.

2. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale, sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici e alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.
5. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle sale per il commiato di cui all'articolo 29. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle predette sale per il commiato.
6. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.
7. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
8. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I
Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7
(Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.

2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

3. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso la organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

Art. 8

(Denuncia delle cause di morte e accertamento di morte)

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dal decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.

3. Qualora il medico curante non sia reperibile la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso con compilazione della relativa scheda di morte Istat.

4. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

5. L'accertamento di morte è effettuato:
   a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
   b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio- sanitarie o socio-assistenziali.

6. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285 del 1990 , e comunque non oltre le 30 ore.
7. Il medico necroscopo contestualmente all'accertamento di morte, rilascia in nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III della presente legge.

Art. 9

(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1. Il medico che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente provvedendo altresì ad adottare, a

tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del D.P.R. n. 285 del 1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art. 10

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.

4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

   a) alla sala del commiato;
   b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
   c) all'abitazione propria dei familiari.

6. Ai fini della presente legge per nucleo familiare deve intendersi la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio purché la stabile convivenza con il defunto duri da almeno due anni prima della data di decesso, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

7. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.

8. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 11

(Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri)

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art. 12
(Imbalsamazione)

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dal convivente more uxorio purché la stabile convivenza con il defunto duri da almeno due anni prima della data di decesso, o altresì dagli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e del certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Capo II
Trasporti

Art. 13
(Trasferimento di salma)

1. Il trasferimento di salma è previsto nei casi :

   a) decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
   b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della presente legge, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.

2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R.285/90) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art.10 della presente legge.

3. Il trasporto della salma da una abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.

4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della presente legge, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.

5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della presente legge, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico necroscopo che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato che redige un apposito verbale .

7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3,4 e 5 del presente articolo che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Art. 14

(Trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6 dell'articolo 13.

2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art.8 della presente legge.

3. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto

funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell' operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.

5. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (art. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).

6. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità .

7. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR n.285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 15

(Trasporto di resti mortali)

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.

3. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Art. 16

(Prodotti del concepimento)

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.
3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 17

(Vigilanza igienico sanitaria)

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.

2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 13,14,15,16 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 18

(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.

4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, una autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

CAPO III
Inumazioni, tumulazioni, esumazioni e estumulazioni cimiteriali

Art. 19

(Autorizzazione alla inumazione e tumulazione)

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.

3. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:

a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;
b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 20

(Esumazione ed estumulazione ordinarie)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

3. Le operazioni di esumazione e estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all'art. 6.

4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio.

5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.

7. In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

Art. 21

(Esumazione ed estumulazione straordinarie)

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità Giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio

di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede alla inumazione del feretro per almeno cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

CAPO IV
Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 22
(Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art.23
(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero del convivente more uxorio purché la stabile convivenza con il defunto duri da almeno due anni prima della data di decesso, o altresì degli ascendenti,dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge 30.3.2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h, della legge n. 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Art. 24
(Espressione di volontà)

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

Art. 25
(Registro per la cremazione)

1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 26
(Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 25 sono annotati:
   a) numero progressivo e data;
   b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
   c) modalità di espressione della volontà;
   d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
   e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
   f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
   g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente .
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 27
(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della *legge n. 130/2001*, è consentita:
   a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
   b) in natura;
   c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO IV
ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 28
(Attività funebre)

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
   a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
   b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
   c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano *Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)*, ai sensi dell'articolo19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al successivo comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere dei seguenti requisiti:
   a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
   b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
      1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
      2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;

3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari;

c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3 del comma 3 del presente articolo le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non superiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della sala del commiato.
7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

Art. 29

(Strutture per il commiato)

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10 della presente legge, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
4. L'autorizzazione all'apertura delle sale del commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse . La Asl rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione. e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 30
(Rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15-7-2003 n. 254 recante "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179" e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

2. I rifiuti cimiteriali si distinguono in :

   a) rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione (resti metallici o lignei di cofani, avanzi di indumenti, imbottiture, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nei cofani, piedini, ornamenti, maniglie, simboli religiosi inseriti nelle casse);

   b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, costituiti da terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti dai lavori di edilizia cimiteriale, fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, vasi ed altri oggetti metallici e non metallici o di plastica derivanti dalla pulizia delle aree e dallo svuotamento dei cestini e di altri contenitori.

3. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle casse. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

4. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri saranno immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati, ove possibile, all'interno dei cimiteri. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale, possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.

5. Nel caso in cui, per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal Comune all'interno dell'area cimiteriale, fermo restando che i rifiuti siano racchiusi negli appositi contenitori a perdere, con modalità tali da evitarne qualsiasi spandimento o dispersione.

6. I segmenti scheletrici, i resti mortali e le parti anatomiche riconoscibili sono disciplinati dal D.P.R. n. 285/1990.

Art. 31
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 28, ai commi 4 e 5 dell'articolo 29 e agli articoli 10,11,13,14 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al capo II Titolo III della presente legge comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle sale del commiato di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla *legge regionale 19 luglio 1984 n.47* "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
(Regime transitorio)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 28, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del provvedimento medesimo.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 25 , adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285* "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.

Art. 33
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore Regionale
(Dott.ssa Maria Crocco)

Il Componente la Giunta
(Dott. Luigi De Fanis)

Documento composto da n. 13 facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 807/C del 12 SET. 2011
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
Servizio Prevenzione Collettiva

Relazione tecnica al D.D.L.R. "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".

EPIGRAFE DELLA LEGGE

TITOLO I

La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 13 e di 13 facciate ciascuna vidimata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo: Direzione Politiche della Salute".
Pescara, li 5/9/2011
Dott.ssa Manuela Di Giacomo

Disposizioni generali e norme di principio

Art.1
Finalità, oggetto e principi della disciplina.

Art.2
Definizioni

TITOLO II

Funzioni e disciplina dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale

Capo I - Funzioni regionali

Art.3
Funzioni della Regione.

Art.4
Poteri sostitutivi

Capo II - Funzioni e compiti dei Comuni

Art.5
Norme in materia di cimiteri

Art.6
Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale.

TITOLO III

Norme di polizia mortuaria

Capo I - Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art.7
Organizzazione delle attività di medicina necroscopica.

Art. 8
Denuncia delle cause di morte e accertamento di morte

Art.9
Decesso per malattia infettiva e diffusiva.

Art.10
Periodo di osservazione

Art.11
Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri.

Art. 12
Imbalsamazione

Capo II- Trasporti

Art.13
Trasferimento di salma

Art.14
Trasporto di cadavere

Art.15
Trasporto di resti mortali

Art.16
Prodotti del concepimento.

Art.17
Vigilanza igienico sanitaria

Art.18
Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse.

CAPO III- Inumazioni, tumulazioni, esumazioni e estumulazioni cimiteriali

Art. 19
Autorizzazione alla inumazione e tumulazione .

Art.20
Esumazione ed estumulazione ordinarie

Art.21
Esumazione ed estumulazione straordinarie

CAPO IV- Cremazione e destinazione delle ceneri

Art.22
Cremazione.

Art.23
Autorizzazione alla cremazione.

Art.24
Espressione di volontà.

Art.25
Registro per la cremazione.

Art.26
Consegna e destinazione finale delle ceneri.

Art.27
Dispersione delle ceneri.

TITOLO IV

Attività funebre

Art.28
Attività funebre.

Art.29
Strutture per il commiato.

Art. 30
Rifiuti cimiteriali

Art.31
Sanzioni.

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

Art.32
Regime transitorio.

Art.33
Entrata in vigore

L'elaborazione del testo di legge regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria ha richiesto una ricostruzione dell'attuale quadro di riferimento normativo e regolamentare.La proposta di legge è stata elaborata in collaborazione con i referenti delle 4 Asl regionali ed è stata sottoposta alle Associazioni di categoria in più incontri.

La materia infatti è molto delicata e di notevole impatto sociale, perciò merita una particolare attenzione e uno speciale approfondimento. Molte sono infatti le implicazioni di natura religiosa e culturale, civilistica, sanitaria, professionale e commerciale, e numerosi sono gli intrecci tra le diverse specifiche normative.

Per gli ambiti a competenza legislativa concorrente quale è la tutela della salute, l'articolo 117, comma 6, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, esclude la titolarità della competenza regolamentare in capo allo Stato, in quanto spetta esclusivamente alla Regione adottare specifici regolamenti in materia.

Secondo questo principio lo Stato può oggi solo dettare i principi fondamentali della materia funeraria, in quanto la disciplina legislativa di dettaglio e le stesse disposizioni regolamentari sono di competenza regionale.

Emblematico è il caso della recente legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", con la quale lo Stato, oltre alla modifica dell'articolo 411 del Codice Penale che vietava la dispersione delle ceneri, ha stabilito i principi in base ai quali il Ministero della Salute avrebbe dovuto portare le necessarie modifiche al regolamento di polizia mortuaria DPR n. 285/1990, con un nuovo regolamento e che non è stato più adottato perché di competenza regionale.

La cremazione, l'affidamento delle ceneri ai familiari o la loro dispersione sono pratiche funerarie di crescente interesse da parte dei cittadini e la legge n. 130/2001 ha in parte risposto a tali esigenze. Il mancato adeguamento delle norme regolamentari contenute nel DPR n. 285/1990 ha creato una situazione di incongruenza tra norme che rischia di mettere in difficoltà gli uffici comunali.

Da ciò la spinta per l'adozione di una disciplina organica, a tutela innanzitutto degli utenti dei servizi funebri che, consolidando i principi posti dalla legislazione statale, introduca elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia ed efficienza delle prestazioni pubbliche.

La ricognizione normativa effettuata in via preliminare ha messo in luce un quadro normativo piuttosto complesso che coinvolge svariati aspetti e diverse competenze.

Si è deciso di fare rinvio (esplicito o implicito) alle norme statali per quanto attiene a diverse materie quali:

- demanio pubblico (articolo 824 del Codice Civile) in quanto il cimitero rientra nel regime demaniale;

- Stato Civile (DPR 3 novembre 2000, n. 396) di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera i), Cost. (cittadinanza, stato civile e anagrafi);

- accertamento di morte e riscontro diagnostico (legge 29 dicembre 1993, n. 578 e D.M. 22 agosto 1994, n. 582), trapianti (legge n. 91/1999), pur rientrando nel concetto di tutela della salute tali attività spettano esclusivamente alla competenza statale in quanto Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale articolo 117, comma 2 lettera m), Cost.;

- salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/2008), materia specifica già compiutamente normata;

- radioprotezione (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230) e rifiuti sanitari (DPR 15 luglio 2003, n. 254);

- autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in particolare per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici.

Altre norme statali stabiliscono principi dei quali la legge regionale in materia di polizia mortuaria deve necessariamente tenere conto. In particolare:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articoli da 337 a 344;

- D.Lvo 502/92;

- legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" (Collegato alla finanziaria 2002) – articolo 28 sulla definizione delle aree di rispetto cimiteriali;

- legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Tale normativa in particolare prevede all'art. 14 che i regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni del decreto che all'art.8 alla lettera h) prevede tra i motivi imperativi d'interesse generale la sanità pubblica. La normativa in oggetto prevede il regime autorizzatorio per l'apertura delle sale del commiato di cui all'art. 31, in quanto, valutato l'interesse prevalente della tutela della salute pubblica che si intende perseguire, si è ritenuto necessario prevedere tale regime. Infatti, considerato che si tratta di strutture nuove per le quali non vi è ancora una prassi consolidata, si è ritenuto che, per tutelare la salute pubblica, sia necessario prevedere il regime autorizzatorio.

È stata approfondita l'analisi del DPR n. 285/1990 recuperando diversi elementi di principio o di carattere generale da salvaguardare nel testo regionale e si è tenuto in considerazione anche il disegno di legge statale n. 504/2006 di modifica del TULLSS, in quanto espressione dell'orientamento del dibattito a livello nazionale rispetto all'introduzione di nuovi istituti come la sala del commiato, alla regolamentazione dei trasporti funebri o alla definizione di attività funebre.

La legge prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione.

LA STRUTTURA DELLA LEGGE REGIONALE

La legge è organizzata in cinque titoli così strutturati:

- Titolo I: enuncia le finalità e principi;

- Titolo II: tratta delle istituzioni interessate dalla materia disciplinata (Regione, Comune);

- Titolo III: si snoda in IV Capi e considera gli adempimenti conseguenti alla morte, al periodo di osservazione, agli accertamenti necroscopici, tratta l'inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione, il trasporto funebre nei suoi vari aspetti, la cremazione ;

- Titolo IV: viene trattata l'attività funebre e vengono disciplinate le strutture di nuova concezione come la sala del commiato;

- Titolo V: tratta il regime transitorio;

L'articolato

L'articolo **1** indica con chiarezza la finalità della legge: la salute pubblica. La legge non si occupa pertanto di aspetti di diverso ambito come la sicurezza del lavoro o la concorrenza in commercio.

L'art.**2** esplicita le definizioni.

L'articolo **3** definisce i compiti della Regione individuati nell'azione di indirizzo e coordinamento.

L'art. **4** disciplina i poteri sostitutivi. In caso di accertata inattività delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni il Presidente della Giunta regionale assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere decorso inutilmente il quale lo stesso nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.

Gli articoli **5 e 6** disciplinano le competenze dei Comuni.

Con l'articolo 5 la legge ha inteso trasferire all'ente locale più vicino al cittadino e quindi al Comune il compito di garantire la realizzazione di cimiteri, anche in associazione con altri comuni. I Comuni individuano negli strumenti urbanistici locali idonee aree dedicate alla realizzazione delle strutture per il commiato di cui all'art.29 della legge.

Ai fini della tutela della concorrenza all'art.6 si prevede che i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e dei cimiteri non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre. Le gestioni in corso, ove in contrasto con tali previsioni , cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Considerata la delicatezza dei compiti che vengono trasferiti ai Comuni e alle responsabilità connesse gli stessi devono formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla legge. Infatti queste figure professionali dovranno garantire la regolarità delle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione.

L'Art. **6** attribuisce ai Comuni le funzioni autorizzative in merito alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'art.29.

L'articolo **6** al comma 7 prevede altresì la tumulazione privilegiata di persone particolarmente meritevoli di speciali onoranze in luoghi non originariamente destinati a sepoltura e quindi da valutare caso per caso e autorizzati con atto specifico.

La competenza per le autorizzazioni una volta era del Ministero, attualmente è della Regione e la legge trasferisce la competenza al Comune.

Il Comune assicura l'esecuzione dei trasporti funebri delle persone indigenti e dei deceduti in luogo pubblico.

Infine il Comune esercita le funzioni di vigilanza con proprio personale e avvalendosi della Asl per gli aspetti igienico sanitari.

L'art. 6 prevede che attraverso apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nella normativa nazionale i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.

L'articolo 7 definisce i compiti delle Aziende Asl, tra cui il servizio di medicina necroscopica finalizzato all'accertamento della morte, come prescritto dall'articolo 74 del DPR n. 396/2000 sullo Stato Civile.

La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base.

La Asl impartisce particolari prescrizioni di natura tecnico-discrezionale nei casi di morte per malattia infettiva o in caso di cadaveri portatori di radioattività.

L'articolo **8** riguarda l'accertamento della morte che lo Stato Civile chiede al medico necroscopo (articolo 74 DPR n. 396/2000) per poter autorizzare il seppellimento o la cremazione. Non viene considerata la dichiarazione di morte, resa dai familiari allo Stato Civile, in quanto l'istituto è già disciplinato dalla normativa specifica.

Il DPR n. 396/2000, articolo 72, che regolamenta la dichiarazione di morte allo Stato Civile, non lascia minimamente intendere che vi sia necessità di supportare la dichiarazione dei familiari con un attestato medico: l'unico adempimento medico richiesto e necessario è l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo.

L'articolo 8 tratta altresì della denuncia della causa di morte. L'obbligo della denuncia della causa di morte è in capo a ciascun medico ai sensi dell'articolo 103 del TULLSS che recita:

"103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte

Come a suo tempo precisato dalla circolare ministeriale n. 24/1993 (in applicazione del DPR 285/1990) "l'assistenza medica" va intesa come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Quando la morte avviene senza assistenza medica, ovvero quando non vi è il medico curante, la denuncia della causa di morte viene fatta dal medico necroscopo, al quale viene riconosciuta esplicitamente la facoltà di disporre il riscontro diagnostico, secondo le procedure definite dalla Regione o dall'Asl. Quest'ultima riserva risponde alla necessità di assicurare che il ricorso al riscontro diagnostico sia compatibile con le risorse organizzative ed economiche del servizio sanitario e non diventi una costosa scorciatoia rispetto agli accertamenti di tipo anamnestico-clinico.

Il medico necroscopo è una figura già prevista dal Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e confermata dalla nuova normativa sullo Stato Civile DPR n. 396/2000 all'articolo 74. Si tratta di sanitario che deve esprimere la valutazione conclusiva sulla certezza della morte e sulla causa della stessa.

L'articolo 8 della legge prevede la possibilità che la funzione del necroscopo sia affidata a diverse figure mediche e non esclusivamente ai medici dei dipartimenti di prevenzione. La responsabilità dell'incarico è lasciata all'Azienda Asl. Va da sé che l'individuazione deve essere compiuta con atti formali che precisino i singoli incarichi.

Il medico necroscopo contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto.

L'articolo **9** tratta del caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva. In questo caso il medico che effettua la denuncia della cause di morte e il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente devono adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'*articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.* In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

L'art.**10** tratta del periodo di osservazione del cadavere,finalizzato al rilevamento di eventuali segni di vita.

La legge 29 dicembre 1993, n. 578 e il DM 22 agosto 1994, n. 582 sull'accertamento della morte, precisano che il periodo di osservazione può essere ridotto o addirittura annullato quando l'accertamento del necroscopo avvenga con Elettrocardiogramma (ECG) protratto per venti minuti consecutivi, senza che vi sia attività elettrica autonoma. Ciò fa sì che il termine del periodo di osservazione di fatto coincida con l'accertamento necroscopico.

Una rilevante novità introdotta dalla legge è che l'osservazione può essere svolta a certe condizioni presso l'abitazione, presso la struttura obitoriale o presso la casa del commiato.Il cadavere o la salma,

con le necessarie precauzioni finalizzate a non impedire l'eventuale ripresa della vita, può essere trasportata da un luogo di osservazione all'altro senza particolari limitazioni, salvo i casi in cui non sia possibile per motivi di tutela della salute pubblica.

La casistica prevede in particolare due ipotesi:

1- In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.

2- A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla sala del commiato;
b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
c) all'abitazione propria dei familiari.

L'articolo **11** disciplina i requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri. Detti requisiti sono stabiliti dalla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private".

L'articolo stabilisce altresì la competenza in ordine alla vigilanza igienica affidata al Direttore sanitario o al Responsabile SIESP a seconda che si tratti di obitorio ospedaliero o extraospedaliero.

L'articolo **12** disciplina il trattamento di imbalsamazione prevedendo che esso possa iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'autorità comunale, previo parere del Servizio di medicina legale e Servizio IESP, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.

La legge vieta comunque le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Il Capo II del Titolo III della proposta di legge è interamente dedicato alla disciplina inerente i trasporti di salma, cadavere, resti mortali e prodotti del concepimento. Il soggetto individuato ad autorizzare e vigilare su tutti i trasporti funebri è il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso.

Il trasporto funebre è servizio pubblico svolto mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e da personale qualificato nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In questo modo viene del tutto e definitivamente svincolato il personale sanitario della ASL da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale, ma possono essere più utilmente svolte dal personale, opportunamente formato, delle imprese funebri .

La definizione del trasporto funebre come "servizio di interesse pubblico" non implica il "diritto di privativa" a favore del Comune, stabilito dal Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico delle leggi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte degli enti locali) e dal DPR n. 285/1990.

Su tale punto si sono espresse diverse Autorità e per diversi aspetti, concordando tutte sul fatto che le norme sopra citate sono superate e non è più consentita la privativa da parte del Comune in materia di trasporti funebri. Questi pertanto possono essere svolti anche dal privato, nel rispetto di determinati requisiti. Tra le altre decisioni delle Autorità si citano:

- Autorità Garante della concorrenza, parere AS147 del 2 luglio 1998;

- Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 7899 del 9 dicembre 2004;

- Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 11726 del 5 maggio 2005

L'Art.**13** disciplina il trasferimento di salma che è previsto nei casi seguenti :

a) obbligatoriamente se il decesso è avvenuto in luoghi pubblici e in abitazioni inadatte per l'osservazione;
b) facoltativo su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art.10 della presente legge, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
Nel trasporto di salma si prevede che se lo stesso viene effettuato, su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art.10 della presente legge, dall'abitazione ad altre strutture quali le strutture per il commiato o l'obitorio comunale, prima delle 15 ore è necessario un accesso del medico necroscopo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte dello stesso medico necroscopo competente per territorio.

Nel primo caso, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R.285/90) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art.10 della presente legge la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art.10 della proposta di legge .
Il trasporto della salma da una abitazione inadatta è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.
Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della presente legge, il Direttore Sanitario dell'ospedale, previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere può autorizzare il trasporto di una salma dall' ospedale alle strutture per il commiato, all'obitorio comunale, alla propria abitazione.
Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

L'art **14** disciplina il trasporto di cadavere che è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art.8 della presente proposta di legge.

Come già evidenziato l'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell' operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge.

Il comma 6 risolve in via definitiva un problema dibattuto da tempo, relativo alle iniezioni conservative previste dall'articolo 32 del DPR n. 285/1990. La persistenza del rischio infettivo dopo la chiusura del feretro o a seguito di manipolazione del feretro a distanza di tempo dalla sepoltura non è supportata da dati scientifici, pertanto la pratica delle iniezioni conservative non è giustificata. Al contrario la sostanza chimica impiegata (formalina) è cancerogena e mutagena, provoca inquinamento ambientale e comporta un allungamento dei processi di mineralizzazione.

La legge lascia comunque aperta la possibilità dei trattamenti conservativi quando prescritti dal medico necroscopo in relazione a situazioni di effettivo rischio per la salute pubblica.

Il comma 7 prevede che nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR n.285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta. Tale scelta è coerente con le esigenze di tutela della salute pubblica e evita costi ingiustificati a carico dei privati.

L'articolo **15** disciplina il trasporto di ossa e ceneri prevedendo che tali trasporti non siano soggetti alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere, in quanto non vi è alcuna rilevanza sanitaria. Il comma 3 prevede che il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Per il trasporto di prodotti di concepimento l'articolo **16** conferma la previsione del DPR n. 285/1990.

L'art.**17** disciplina l'obbligo del Comune di comunicare al Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate, al fine della vigilanza igienico-sanitaria.

L'articolo **18** stabilisce i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse prevedendo che la Asl competente per territorio rilasci al proprietario dell'autofunebre libretto di idoneità.

Il **Capo III** tratta delle inumazioni,tumulazioni, esumazioni e estumulazioni cimiteriali introducendo un elemento di semplificazione, infatti non viene previsto l'obbligo di presenza della Asl alle operazioni di esumazione ed estumulazione.

Solo nel caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria è previsto che il personale sanitario della Asl possa assistere alle operazioni su espressa richiesta della stessa Autorità. Nel caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune è prevista la possibilità da parte dello stesso Ente di richiedere l'intervento del personale della Asl solo in caso di necessità.

Questa scelta, sollecitata da più parti, è supportata dal fatto che non vi è evidenza scientifica di rischi per la salute pubblica legati a queste operazioni: il rischio specifico per i lavoratori va invece inquadrato nella responsabilità del datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.81/2008.

Di rilevante novità è quanto disciplinato all'art.**19** comma 3 che prevede, da parte dei genitori, la possibilità di richiedere la sepoltura dei prodotti abortivi di età stazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano compiuto ventotto settimane di vita intrauterina

Importante è anche la previsione della figura del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico sanitari nelle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie autorizzate dal Comune, il quale dovrà essere destinatario di specifica formazione alla quale dovrà provvedere lo stesso Comune.

La Sezione IV è tutta dedicata alla cremazione, pratica funeraria un tempo poco seguita che ora trova sempre maggiori adesioni da parte della popolazione ed è perciò oggetto di crescente attenzione da parte delle amministrazioni comunali.

Gli articoli **22, 23, 24, 25, 26 e 27** disciplinano rispettivamente l'autorizzazione alla cremazione affidata all'ufficiale di Stato Civile, l'espressione di volontà, il registro per la cremazione, la modalità di consegna delle ceneri per la successiva destinazione al cimitero (cinerario comune, tumulazione, interramento), l'affidamento ai familiari per conservazione in luogo privato o per la dispersione.

In particolare l'art. **25** prevede la istituzione del registro per la cremazione, presso ogni Comune, sul quale annotare la manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

L'articolo **27** disciplina la dispersione in natura confermando i criteri previsti dalla legge n. 130/2001, in quanto ritenuti già sufficientemente dettagliati per garantire il corretto esercizio di questa pratica funeraria. Come prescrizione aggiuntiva è stato introdotto l'obbligo di eseguire la dispersione con mezzi e modalità che consentano il pieno controllo della dispersione stessa, al fine di assicurare che le ceneri non siano causa di danno o disturbo a terzi, pubblici o privati.

Con la nuova disciplina dell'articolo **28** viene riconosciuta la professionalità e la responsabilità dell'impresa funebre. Lo svolgimento dell'attività funebre implica il possesso di specifici requisiti gestionali e professionali.

I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) ai sensi dell' art.19 legge 241/90 al SUAP del Comune territorialmente competente.

La Scia viene presentata sulla base dei requisiti individuati al comma 3 dell'art.28.

Importante è la previsione della qualificazione degli operatori funebri che deve avvenire attraverso la frequenza a specifiche giornate formative, le cui modalità saranno stabilite con successivo provvedimento di Giunta regionale.

L'art. 28 prevede altresì il divieto dell'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.

Inoltre l'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione della sala del commiato.

Al Comune è attribuita la responsabilità di vigilare sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

Le strutture per il commiato introdotte all'articolo **29** sono un'altra novità della legge che in questo modo apre al privato (imprenditore e utente) la possibilità di fornire e utilizzare strutture private in un regime di libera concorrenza. Nella struttura per il commiato possono essere svolte alcune funzioni obitoriali compresa l'osservazione del cadavere perciò è prevista la necessità di autorizzazione comunale, previo parere favorevole della Asl competente, che provvede alla vigilanza igienico sanitaria.

Nelle strutture per il commiato possono svolgersi attività di imbalsamazione e tanatocosmesi.

La tanatocosmesi,intesa come trattamento estetico della salma, se vengono utilizzati i comuni prodotti per la cosmesi, senza alcun intervento invasivo, non rappresenta un ostacolo ai fini di eventuali manifestazioni vitali.

In caso di imbalsamazione è previsto l'intervento del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della Asl richiamando quanto già previsto dall'art.46 del DPR 285/90.

L'art. **30** disciplina i rifiuti cimiteriali prevedendo che debbano essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

L'articolo **31** definisce le ipotesi di sanzioni amministrative. La legge persegue l'obiettivo della maggior semplificazione possibile e del massimo riconoscimento della responsabilità professionale di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati. Tale impostazione deve essere bilanciata da un sistema sanzionatorio essenziale e certo.

L'articolo **32** contempla il regime transitorio e il rinvio alle disposizioni tecniche contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria DPR n. 285/1990.

L'Art. **33** disciplina la decorrenza della legge.

Il Direttore Regionale
(Dott.ssa Maria Crocco)

Il Componente la Giunta
(Dott. Luigi De Fanis)